



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

026 - 2025 - 04 - 35-43

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2025

Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione riconosce la valenza pubblica rivestita dalla flora autoctona per le funzioni ambientale, naturalistica, paesaggistica, identitaria, sociale, scientifica, culturale, turistica e produttiva, in attuazione:

- a) degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 e successive modifiche, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modifiche, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);
- b) della normativa relativa al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Le finalità della presente legge sono:

- a) la tutela e conservazione della flora autoctona;
- b) il contrasto dei fenomeni di biopirateria nel territorio regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera. La biodiversità è distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
- b) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o nell'ambiente in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche, nonché gli habitat naturali, seminaturali o gli agroecosistemi;
- c) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;

- d) biopirateria: appropriazione o utilizzo abusivo di una risorsa genetica, in particolare di specie vegetali autoctone a fini commerciali;
- e) unità tassonomica: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche di piante spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico, varietale e colturale;
- f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza o ecotipo autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica ed una distinzione e separazione dalle altre popolazioni;
- g) habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, e si differenziano in interamente naturali e seminaturali.

Art. 3

Elenchi d'interesse regionale

1. La Regione, tenendo conto della valutazione di tutte le specie italiane incluse nelle normative ratificate a livello nazionale, quali le specie elencate nell'allegato della direttiva 92/43/CEE e negli allegati della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, predispone i seguenti elenchi d'interesse regionale estesi a tutta la flora autoctona sarda:

- a) specie vegetali autoctone a protezione totale;
- b) specie vegetali autoctone soggette a limitazioni nella raccolta.

Art. 4

Divieti e disciplina degli interventi di recupero

1. Nel territorio della Regione, per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche e integrazioni, nonché per quelle di interesse regionale elencate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, danneggiare o distruggere esemplari o anche singole parti delle specie di cui ai suddetti allegato ed elenchi, compresi frutti, semi, bulbi, rizomi, propaguli e porzioni di cellule e tessuti vegetali, incluso il materiale genetico o porzioni di questo;
- b) detenere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari o anche singole parti delle specie di cui alla lettera a) raccolte nell'ambiente naturale; sono fatte salve le utilizzazioni per finalità scientifiche.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali ivi indicate.

3. La Regione dispone che sul territorio regionale negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero o ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzate prioritariamente specie autoctone.

Art. 5

Esclusioni

1. I divieti e i limiti di cui all'articolo 4 non sussistono in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agropastorali, selvicolturali e raccolta di piante officinali ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154).

2. Dall'operatività dei divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 sono escluse:

- a) la realizzazione delle opere e infrastrutture pubbliche;
- b) le operazioni di messa in sicurezza e salvaguardia dell'incolumità pubblica quali, esemplificativamente, la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, dei canali artificiali e reti drenanti e la realizzazione delle fasce antincendio;
- c) gli interventi selvicolturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale.

3. I committenti delle operazioni escluse dai divieti possono prevedere nei contratti di affidamento somme specifiche per l'individuazione e la tutela delle eventuali specie autoctone presenti nelle aree d'intervento.

4. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 le piante di cui all'articolo 3, comma 1, che provengono da colture eseguite in giardini, vivai e stabilimenti di floricoltura regionali o presso enti di ricerca e sperimentazione regionali. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal produttore. A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti alle specie di cui all'articolo 3, comma 1, deve darne comunicazione scritta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA).

Art. 6

Sanzioni e sorveglianza

1. Chiunque violi i divieti di cui agli articoli 4 e 5 in relazione a esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle autorità competenti, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) in caso di esemplari o parti di essi in qualunque stadio di sviluppo appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero definite prioritarie e non prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE:
 - 1) sanzione da un minimo di euro 100 fino a un massimo di euro 600 per ciascun ettogrammo o frazione di ettogrammo di specie erbacee o suffruticose intere o parti di esse, nonché in caso di semi, fiori, frutti e materiale di propagazione vegetativa di specie arbustive o arboree in qualunque stadio di sviluppo; i minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie che siano definite prioritarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
 - 2) fuori dai casi previsti dal punto 1), sanzione da un minimo di euro 50 fino a un massimo di euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo, di sostanza secca e/o fresca, di esemplare o parte di esemplare di specie arbustive o arboree;

b) sanzione da un minimo di euro 25 fino a un massimo di euro 150 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo in caso di esemplari o parti di essi in qualunque stadio di sviluppo appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Il prodotto delle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetto a confisca amministrativa per una sua eventuale, laddove possibile, ricollocazione e propagazione.

3. In caso di violazione dei precetti di cui all'articolo 4, comma 1, in connessione all'esercizio di attività produttive, oltre alle sanzioni previste al comma 1, è disposta dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi, chiunque violi l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800; i minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero definite prioritarie e non prioritarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

5. La Regione istituisce un apposito fondo in cui confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative. Il fondo è impiegato per:

- a) le attività di promozione e sostegno della ricerca scientifica;
- b) il potenziamento e l'ottimizzazione delle attività di vigilanza;
- c) finanziare progetti di educazione ambientale in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio isolano.

6. I compiti di vigilanza ed accertamento delle violazioni della presente legge sono attribuiti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e a tutti gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

7. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

8. La Scuola forestale di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), in collaborazione con le Università della Sardegna, promuove speciali corsi di istruzione per il personale regionale addetto alla vigilanza di cui al comma 6.

Art. 7

Autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali autoctone a protezione totale

1. Gli istituti di ricerca regionali, le Università dell'Isola, gli enti e le associazioni protezionistiche qualificate e ufficialmente riconosciute che abbiano finalità di ricerca e che intendono raccogliere esemplari di specie vegetali autoctone a protezione totale, nonché enti e agenzie regionali che svolgono attività vivaistica forestale che intendano raccogliere materiale di propagazione di cui all'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 3, ovvero per le esigenze colturali di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee), chiedono apposita autorizzazione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente tramite una comunicazione semplice che illustri l'attività di ricerca, il luogo e il periodo di raccolta, la tipologia (radice, fusto, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), la quantità di materiale vegetale da prelevare nell'ambiente naturale e l'elenco delle persone coinvolte nell'attività di prelievo.

2. Per le specie di cui al comma 1 ricomprese nell'allegato D, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, è obbligatorio chiedere l'autorizzazione in deroga al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del medesimo decreto; l'esito di tale richiesta è trasmesso assieme alla comunicazione di cui al comma 1. In tutti i casi in cui incorra carattere d'urgenza, nelle more dell'autorizzazione ministeriale, la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8 si esprime al fine di garantire le attività di ricerca.

3. La Commissione tecnico-scientifica, entro centoventi giorni dal suo insediamento, elabora delle linee guida sulle modalità di raccolta delle specie vegetali a protezione totale, da trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per l'espressione del parere di competenza e successiva approvazione con decreto assessoriale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla richiesta l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione tecnico-scientifica, può negare l'autorizzazione alla raccolta. Qualora esistano motivati rischi di conservazione per la specie vegetale, l'autorizzazione può essere condizionata all'osservanza di particolari modalità da seguire per effettuare la raccolta stessa.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è notificata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed alle altre istituzioni del territorio preposte alla vigilanza e controllo.

Art. 8

Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona

1. È istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda autoctona (CTS-FA).

2. La CTS-FA è composta da un massimo di ventidue membri che sono:

- a) due rappresentanti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, di cui uno che la presiede e ne coordina i lavori;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) due rappresentanti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione;
- d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- e) due rappresentanti dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS);
- f) due rappresentanti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
- g) otto membri accademici che rappresentino tutti i settori scientifico-disciplinari appartenenti al Cod GSD 05/BIOS-01, designati dai Rettori di entrambi gli atenei regionali;
- h) un esperto in cambiamenti climatici;
- i) un esperto in pedologia;
- j) due rappresentanti delle società scientifiche competenti in materia riconosciute almeno a livello nazionale.

3. Le funzioni di segretario della CTS-FA sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

4. I componenti della CTS-FA sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. Le sedute della CTS-FA sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. I componenti della CTS-FA operano a titolo gratuito.

Art. 9

Centri di conservazione della biodiversità

1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle specie vegetali autoctone ritenute a rischio d'estinzione o di erosione genetica anche attraverso la conservazione ex situ.

2. I Centri per la conservazione ex situ della flora sono istituzioni pubbliche che mantengono delle collezioni di piante vive o parti di esse la cui accessione è ben documentata con lo scopo di conservarne il germoplasma sotto forma di piante vive, semi, colture di tessuti, ecc. per tempi indefiniti.

3. La Regione, con le modalità previste dall'articolo 14, definisce, nel rispetto della normativa di settore, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati al riconoscimento per predisporre l'elenco dei Centri per la conservazione ex situ della flora.

Art. 10

Piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna

1. La Regione attua la conservazione della flora autoctona del proprio territorio, adottando il piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna.

2. Il piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna è finalizzato alla tutela della flora autoctona, al suo censimento e monitoraggio, alla sua conservazione anche tramite i Centri di conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9, nonché alla riqualificazione delle risorse ambientali e alla regolamentazione del suo prelievo.

3. Costituisce base informativa iniziale del piano di cui al comma 2, il Sistema Carta della natura della Sardegna redatto dalla Regione e dall'ISPRA-Ministero dell'ambiente del 2015, con l'individuazione di 92 tipi di habitat, la Carta regionale degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 in Sardegna, IPA biological conservation 2011, la Lista Rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) della flora italiana e la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Gli elementi informativi presenti nelle stesse carte costituiscono una base per il suo costante aggiornamento, anche a scala di maggiore dettaglio, per il censimento e monitoraggio nel tempo delle singole specie autoctone, delle loro popolazioni e degli habitat naturali e seminaturali, a cui provvede l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, con la collaborazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dell'Agenzia FoReSTAS e dell'Agenzia AGRIS, delle Università della Sardegna, dei centri regionali di ricerca anche con il contributo di enti, società scientifiche e associazioni protezionistiche qualificate.

4. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avviene sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica regionale di cui all'articolo 8.

Art. 11

Sostegno regionale alla promozione e divulgazione delle conoscenze

1. La Regione sostiene, nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte annualmente nel bilancio di previsione regionale, le attività dei soggetti pubblici e privati volte alla promozione e alla divulgazione delle conoscenze floristiche del territorio isolano.

2. La Regione, in particolare, con modalità definite nel piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna di cui all'articolo 10:

- a) favorisce e sostiene le iniziative che partecipano alla progettazione europea e internazionale anche attraverso lo stanziamento di fondi e la definizione di mezzi di sostegno adeguati a tali iniziative;
- b) definisce, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti nell'Isola, le modalità di sostegno alla formazione continua del personale preposto alle attività di vigilanza, di cui all'articolo 6, comma 6;
- c) sostiene l'insegnamento della flora regionale e dei suoi usi alimentari, farmaceutici, commerciali e delle sue potenzialità anche economiche, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale;
- d) sostiene la ricerca scientifica di base e applicata e gli studi sulla flora del territorio isolano, inclusi specifici studi sugli usi tradizionali e sull'importanza economica e sociale delle piante, anche attraverso la realizzazione di progetti territoriali da realizzarsi insieme a enti di ricerca pubblici, enti locali e comunità del territorio.

Art. 12

Collaborazione transfrontaliera e transnazionale

1. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza locale, interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con le regioni e stati esteri in relazione alla tutela e conservazione della flora.

Art. 13

Interventi straordinari e urgenti di tutela

1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della flora autoctona, degli habitat naturali e seminaturali e delle situazioni ambientali di particolare pregio.

2. Qualora sussistano dei rischi concreti per la flora di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che lascino prevedere un imminente danno, la Regione dichiara la condizione di urgenza ed improponibilità per interventi straordinari e urgenti di tutela.

Art. 14

Disciplina attuativa

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previo parere della Commissione consiliare competente e sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva, con una o più deliberazioni:

- a) il piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna e relativi elenchi delle specie di cui all'articolo 3; l'aggiornamento del piano avviene contestualmente a quello degli elenchi di cui all'articolo 3, almeno ogni tre anni; in caso di mancato aggiornamento, il piano resta comunque in vigore;
- b) le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui all'articolo 3, anche ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2018 e del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022, da approvarsi tramite decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- c) la disciplina del funzionamento, anche in modalità telematica, della Commissione di cui all'articolo 8 e degli eventuali rimborsi spese da riconoscere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale;
- d) i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui all'articolo 9.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

2. All'attuazione della presente legge concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziare nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 4, che entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di approvazione definitiva della disciplina prevista dall'articolo 14, recante gli elenchi di cui all'articolo 3.